

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 865

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROGNONI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ,
NERLI, PINNA e ANGELONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1992

Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione
della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di porre mano con urgenza ad una seria riforma della RAI che segni un punto di svolta rispetto al passato è ormai da tutti riconosciuta.

È una richiesta che avanza il Paese al sistema politico e al Parlamento, per misurare anche dalla qualità delle risposte che si sarà in grado di fornire la capacità per la politica di rinnovare se stessa e di essere ancora credibile. Sono scelte che reclamano gli stessi operatori del servizio pubblico, che chiedono da tempo e con forza la piena valorizzazione delle competenze professionali, una seria strategia di sviluppo per l'azienda, un rapporto forte con il mercato e, al tempo stesso, una ulteriore conferma delle ragioni del servizio pubblico, del rispetto del pluralismo e dei diritti degli utenti in un quadro di nuova autonomia e responsabilità. È quindi necessario voltare pagina e recuperare al solo controllo del Parlamento, proprio per il rilievo costituzionale della materia, l'attività dell'azienda, superando una volta per tutte l'asfissiante invadenza dei partiti che così pesantemente ha condizionato la vita.

Per questi motivi presentiamo questo disegno di legge di modifica dei meccanismi di elezione del consiglio di amministrazione della RAI. Chiediamo infatti che il numero dei consiglieri di amministrazione sia considerevolmente ridotto, passando dagli attuali sedici a cinque, dando così efficienza e funzionalità al consiglio. Ma gli elementi di maggiore novità sono due: la nomina del presidente del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica, che viene affidata alle più alte cariche del Parlamento, ai presidenti delle due Camere, e questo a garanzia della libertà assoluta della scelta, non condizionabile da

logiche di schieramento partitico ma motivata esclusivamente dalle alte qualità morali e professionali del soggetto chiamato a presiedere il consiglio di amministrazione e che, proprio per la particolare autorevolezza delle fonti di nomina, può ben assolvere a quelle funzioni di garanzia democratica che, in questa fase di transizione, è chiamato ad esercitare. L'altra novità significativa sta nei poteri del nuovo consiglio che è composto di cinque membri, quattro dei quali sono eletti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, dalla Commissione parlamentare di vigilanza. Il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore generale, superando in tal modo quella logica dei doppi poteri che, introdotta con il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, ha così fortemente concorso alla crisi della concessionaria pubblica. Ogni vera riforma passa attraverso un superamento dello schema attuale e, in particolare, di ogni possibile dipendenza dall'esecutivo. Se è necessario che i partiti escano dalla gestione diretta della comunicazione e che non si occupino di carriere e di promozioni, è altresì indispensabile, per il futuro del servizio pubblico, che la RAI possa recuperare dignità di impresa e autonomia di conduzione nelle reti e nelle testate. Perché questo sia possibile va reciso ogni rapporto di dipendenza dall'esecutivo.

Data la rilevanza e la gravità della situazione in cui versa la RAI, richiediamo che possa essere stabilita una procedura d'urgenza per l'approvazione di questo nostro disegno di legge, che ci auguriamo possa diventare la base di chi in Parlamento e nel paese intende affermare una reale volontà di cambiamento e intende intraprendere questo primo, significativo passo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo è composto da cinque membri di cui quattro designati ed eletti con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica designano, d'intesa tra loro, il presidente del consiglio di amministrazione.

3. Entro quindici giorni dalla designazione del presidente del consiglio di amministrazione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge quattro membri del consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. Ogni commissario ha facoltà di presentare alla presidenza della Commissione parlamentare una candidatura corredata di specifico *curriculum* che documenti il possesso da parte del candidato di adeguati requisiti di competenza ed esperienza professionale. Le candidature devono essere presentate a partire dal ventesimo giorno precedente la data di scadenza del consiglio di amministrazione e fino a quarantotto ore prima della data di convocazione della Commissione parlamentare di cui al comma 3 con all'ordine del giorno l'elezione del consiglio di amministrazione stesso.

5. Tra le candidature proposte vi devono essere rappresentanti di entrambi i sessi.

6. Per la votazione ogni commissario scrive sulla propria scheda un solo nome scegliendolo nell'ambito delle candidature proposte di cui al comma 5. Sono eletti i candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a ballottaggio qualora il numero dei candidati in condizione di parità sia superiore al numero dei seggi disponibili.

7. Il consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo dura in carica tre anni.

Art. 2.

1. Oltre alle funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto, compete al consiglio di amministrazione nominare il direttore generale e, eventualmente, revocarlo indicandone le ragioni.

2. Il direttore generale dura in carica tre anni e può essere confermato.